

NORMATIVA TELECAMERE NEI LUOGHI DI LAVORO

In Italia, l'installazione di telecamere sui luoghi di lavoro è **vietata se finalizzata al controllo a distanza dell'attività dei lavoratori**, come stabilito dall'**Articolo 4 dello Statuto dei Lavoratori (Legge 300/1970)**.

La videosorveglianza aziendale è lecita esclusivamente se rispetta precisi presupposti motivazionali, procedurali e di tutela della privacy in conformità al Regolamento UE GDPR.

Le 3 condizioni di liceità (motivazioni) Le telecamere possono essere installate solo per una o più delle seguenti ragioni oggettive:

- **Esigenze organizzative e produttive:** Ad esempio, per monitorare il corretto funzionamento di un macchinario industriale.
- **Sicurezza del lavoro:** Per prevenire infortuni o vigilare su aree ad alto rischio.
- **Tutela del patrimonio aziendale:** Per prevenire furti, atti vandalici o danneggiamenti dei beni aziendali.

La procedura obbligatoria per l'installazione: Prima di montare qualsiasi impianto di videosorveglianza, il datore di lavoro deve tassativamente seguire uno di questi due step alternativi:

1. **Accordo collettivo:** Firmare un accordo scritto con le rappresentanze sindacali aziendali (RSU o RSA).
2. **Autorizzazione dell'INL:** In mancanza di un accordo con i sindacati, presentare istanza e ottenere l'autorizzazione formale dall'Ispettorato Nazionale del Lavoro.

Adempimenti Privacy (GDPR) e Obblighi pratici

Se l'autorizzazione viene concessa, l'azienda deve rispettare i seguenti punti chiave:

- **Cartelli di avviso:** Posizionare cartelli visibili di "Area Videosorvegliata" prima del raggio di azione delle telecamere.
- **Informativa completa:** Mettere a disposizione dei lavoratori un'informativa estesa che spieghi chi tratta i dati e per quanto tempo.
- **Conservazione limitata:** Salvo specifiche eccezioni autorizzate, le immagini possono essere conservate di norma per sole 24-48 ore.
- **Nomina degli incaricati:** Designare formalmente i soggetti autorizzati a visionare le immagini registrate.

Cosa è tassativamente vietato

- **Aree sensibili:** È reato installare telecamere in bagni, spogliatoi o aree relax.
- **Telecamere finte:** Non si possono installare dispositivi spenti o simulati a scopo deterrente.
- **Inquadratura diretta:** Le telecamere non devono mai essere puntate direttamente sulla postazione fissa del lavoratore per monitorarne i movimenti o le pause.

L'eccezione dei "Controlli Difensivi"

La giurisprudenza della Corte di Cassazione ammette l'uso di **telecamere nascoste** senza previo accordo solo in casi eccezionali di "controlli difensivi". Questo avviene esclusivamente quando vi sia il **fondato e concreto sospetto di gravi illeciti commessi da uno specifico dipendente** (es. furto continuato alla cassa o sabotaggio), al solo fine di tutelare il patrimonio aziendale e raccogliere prove giudiziarie.

Attenzione: si precisa che se le telecamere sono finte o non funzionanti sono soggette a sanzione.